



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado del Veneto

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni  
scolastiche paritarie di ogni ordine e  
grado del Veneto

e, p. c.

Alla Direzione Regionale INAIL – Venezia  
c.a. del Direttore – dott.ssa Enza Scarpa

Ai Dirigenti USR e UU.AA.TT. del Veneto

**Oggetto:** Tutela INAIL per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Lettera Direzione regionale INAIL.

In data 18 gennaio 2021 questo Ufficio ha chiesto alla Direzione regionale INAIL indicazioni in merito all'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di trasmettere all'INAIL denuncia di infortunio nel caso in cui un dipendente abbia contratto il COVID-19, rilevando un'incertezza in merito a tale obbligatorietà alla luce di quanto indicato nell'art. 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), il quale afferma che *"nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato"*.

Si trasmette, dunque, l'allegata lettera di risposta ricevuta dalla Direzione regionale INAIL, che riassume in modo chiaro e puntuale la tematica in oggetto.

In particolare, viene precisato che, anche qualora il medico non rediga il certificato su modulistica INAIL, *"il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l'astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l'infortunio all'INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l'infezione all'attività lavorativa"*. Si precisa, inoltre, che *"l'origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive"*.

Competerà poi all'INAIL la valutazione definitiva della correlazione fra attività lavorativa e accertato contagio del lavoratore.

Allegato: lettera Direzione regionale INAIL del 25/1/2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela PALUMBO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme connesse